

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1692}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, RUSSO QUIRINO,
CIAMPAGLIA, POLI, DI GIESI, CECCHERINI, RIZZI, BEL-
LUSCIO, PANDOLFO, CETRULLO, IPPOLITO, LIGORI**

Presentata il 16 febbraio 1973

**Riduzione dei limiti di età per il conseguimento della
pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori autonomi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione, proposta che ha lo scopo di unificare le età pensionabili di tutti i lavoratori autonomi a quella dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed a favore dei superstiti gestita dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, non si vuole soltanto concretizzare una legittima aspirazione delle categorie di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti, ma si tende anche a realizzare un fine di giustizia sociale e previdenziale non ancora compiuto. Alla base della presente proposta di legge, pertanto, vi sono motivi di ordine sociale, politico-economici e di perequazione previdenziale che rendono improcrastinabile una decisione in merito.

La differenziazione tra lavoratori autonomi e subordinati in relazione all'età pensionabile non ha motivo di essere in quanto le categorie a favore delle quali la proposta di legge in esame si rivolge, svolgono un'attività meritevole di tutela e di valutazione pari a quella svolta dai lavoratori subordinati.

Ci si trova infatti di fronte a lavoratori i quali dipendono, per il loro stesso manteni-

mento e per la conservazione del loro tenore di vita, esclusivamente dalla valorizzazione della propria forza di lavoro.

Il patrimonio dell'azienda di cui i destinatari della presente proposta di legge sono i titolari, infatti, non può garantire loro una qualsiasi sicurezza economica e sociale qualora dovesse venire a mancare il personale apporto di lavoro, trattandosi di aziende di limitata produttività e le cui entrate si presentano sovente, e soprattutto nelle aziende agricole, con carattere discontinuo e di entità variabile. Non v'è dunque motivo per continuare ad operare una sperequazione che, sotto il profilo giuridico, non ha motivo di essere.

Ma altre considerazioni hanno determinato la presente iniziativa, soprattutto di carattere politico-sociale. Infatti, spesso, sia per le considerazioni suesposte, sia per realizzare i requisiti contributivi per il diritto a pensione, sia perché l'età pensionabile è fissata in limiti molto avanzati, il trapasso delle aziende avviene con lentezza estrema.

Una diminuzione dell'età pensionabile, entro limiti già stabiliti per i lavoratori dipendenti, favorirebbe un più sollecito trasferimento delle aziende con un ricambio più continuo di forze di lavoro, il che contribuirebbe

alla creazione di concrete condizioni di fatto per l'occupazione dei giovani, per migliorare le loro possibilità professionali e, in ultima analisi, per incoraggiare la razionalizzazione nelle aziende con l'introduzione di nuovi e più moderni mezzi di lavoro.

Purtroppo per ovviare alle incongruenze ed alle deficienze della legislazione e per realizzare quello che ritengono un loro fondamentale diritto, gli appartenenti alle categorie dei lavoratori autonomi hanno in molti casi ritenuto di aggirare l'ostacolo avanzando domanda diretta ad ottenere il pensionamento per la invalidità, diritto questo che richiede requisiti contributivi ridotti rispetto alla pensione di vecchiaia e che prescinde da qualsiasi limite di età.

D'altra parte tale comportamento, se è condannabile sotto l'aspetto politico-sociale, è ineccepibile sotto quello giuridico e, quasi sempre, anche dal punto di vista medico.

Infatti, se è vero che la determinazione dell'età pensionabile a 55 e 60 anni per i lavoratori dipendenti è stata determinata da considerazioni di ordine biologico, ritenendosi dopo tali età il lavoro prestato in usura e presupponendosi, in linea di massima, che un lavoratore non sia più in grado di prestare idoneamente l'attività lavorativa, è ben difficile negare il riconoscimento della necessaria percentuale invalidante a chi ne fa istanza.

È sufficiente d'altra parte dare uno sguardo ai dati relativi all'incidenza percentuale delle pensioni di invalidità erogate dalle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti, rispetto al totale delle prestazioni pensionistiche dirette, per rendersi conto che il fenomeno accusato è reale e incontestabile.

Alla fine del 1972, infatti, era prevista (bilanci preventivi INPS per il 1972) a carico della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'erogazione di n. 1.161.000 pensioni di invalidità e di n. 657.400 pensioni di vecchiaia; che alla gestione artigiani avrebbero fatto carico n. 156.900 pensioni di invalidità contro n. 106.600 pensioni di vecchiaia; che la gestione per i commercianti avrebbe erogato n. 70.200 pensioni di invalidità e n. 190.400 pensioni di vecchiaia.

Tale situazione di squilibrio rischia di aggravarsi ancora in un prossimo futuro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 28 giugno-6 luglio 1972, n. 160, che, dichiarando la illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 636, ha in effetti ridotto

il grado minimo di invalidità richiesto per la liquidazione della pensione.

Ciò consentirà il conseguimento della pensione di invalidità ad un numero di iscritti ancora maggiore.

È una situazione assurda che è dovere del Parlamento affrontare e risolvere; ed è questo lo scopo che la presente proposta di legge si prefigge.

Essa comporta un aggravio di spesa, facilmente sostenibile dagli interessati in quanto l'onere aggiuntivo, complessivamente di alcune decine di miliardi di lire annue, ammonta a poche migliaia di lire annue *pro capite*.

Infatti, l'abbassamento dell'età pensionabile comporta, è vero, per le persone appartenenti a cinque classi di età il diritto a liquidare immediatamente la pensione di vecchiaia, ma è anche vero che, come già detto, comporta una sensibile diminuzione del numero dei pensionati per invalidità in età elevata.

Inoltre si deve anche rilevare che la riduzione dell'età pensionabile non avrebbe alcun effetto in ordine alle pensioni familiari.

La stima degli oneri, è stata effettuata ipotizzando che l'innovazione provochi — nel primo anno di attuazione — una immissione eccezionale nella categoria della vecchiaia di un numero di pensioni pari a cinque volte il numero ordinario dei nuovi pensionati della stessa categoria, che per l'anno 1973 si prevede pari a circa 40.000 unità così ripartite:

per i CDMC	20.000 unità
per gli artigiani	6.000 unità
per i commercianti	14.000 unità
	in complesso 40.000 unità
	in complesso 40.000 unità

Pertanto il provvedimento farebbe aumentare immediatamente il numero delle pensioni di vecchiaia di 200.000 unità così ripartite:

per i CDMC	100.000 unità
per gli artigiani	30.000 unità
per i commercianti	70.000 unità
	in complesso 200.000 unità
	in complesso 200.000 unità

Considerata l'approssimazione dei calcoli il suddetto numero di nuove pensioni può ritenersi, per i primi anni, sostanzialmente stabile.

L'onere immediato, relativamente all'anno 1973, può essere stimato pari a 66 miliardi di lire, avendo considerato una pensione mensile di importo pari a lire 25.300 in godimento dal 1° gennaio 1973. Detto onere si ripartisce per gestione come di seguito specificato:

CDMC	33 miliardi
artigiani	10 miliardi
commercianti	23 miliardi
<hr/>	
in complesso	66 miliardi
<hr/>	

Per gli anni 1974 e 1975, ferma restando la legislazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, e dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153, l'onere dovrebbe risultare pari a 74 e rispettivamente 83 miliardi di lire così ripartito:

	In miliardi di lire	
	Anno 1974	Anno 1975
CDMC	37	42
artigiani	11	12
commercianti	26	29
<hr/>		
in complesso	74	83
<hr/>		

Per gli anni suddetti l'onere è stato stimato attribuendo alle pensioni un importo mensile di lire 28.300 per l'anno 1974 e per il primo semestre del 1975 e di lire 35.200 per il secondo semestre di quest'ultimo anno. Infatti, secondo il disposto del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 325 citato, il trattamento minimo di pensione dei lavoratori autonomi sarà parificato dal 1° luglio 1975 a quello dei lavoratori dipendenti che tenuto conto delle perequazioni degli anni futuri dovrebbe appunto raggiungere la misura indicata di lire 35.200.

Per gli anni successivi al 1975 si può prevedere che l'onere resti fissato nella misura di 83 miliardi di lire.

Per quanto riguarda le singole norme della presente proposta di legge si osserva quanto segue:

con l'articolo 1 si abbassano i requisiti minimi di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia da parte dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti al compimento del 55° anno di età per le donne e del 60° per gli uomini;

con l'articolo 2 si conferma che il requisito contributivo minimo per la liquidazione della pensione di vecchiaia è pari a 15 anni;

con l'articolo 3 viene stabilita una deroga al requisito minimo contributivo stabilito dall'articolo 2 per gli esercenti attività commerciali. Infatti poiché gli effetti della legge 22 luglio 1966, n. 613, riguardante l'assicurazione per l'IVS degli appartenenti alla categoria suddetta, hanno avuto inizio dal 1965, si è stabilito che tra il 1973 e il 1979 la pensione di vecchiaia a favore degli esercenti attività commerciali possa essere concessa con requisiti contributivi proporzionalmente ridotti;

con l'articolo 4 si è stabilita una analoga deroga per gli appartenenti alla categoria degli artigiani per i quali la legge 4 luglio 1959, n. 463, ha avuto effetto con decorrenza dal 1959; per la suddetta categoria è prevista la liquidazione della pensione di vecchiaia per il 1973 in costanza di un requisito contributivo di 14 anni;

con l'articolo 5 che gli oneri derivanti dall'applicazione della proposta di legge in esame, nella misura precedentemente indicata, siano a carico degli interessati.

L'articolo stabilisce quindi che la misura del contributo dovuto dagli assicurati sia fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro;

l'articolo 6 dispone infine che debbono ritenersi abrogate tutte le norme incompatibili o contrarie alla proposta di legge di cui si chiede l'approvazione e che debbano ritenersi richiamate le norme di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613 e loro successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 i requisiti minimi di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia da parte dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, dei titolari di imprese artigiane nonché degli esercenti attività commerciali e loro coadiutori, iscritti alle rispettive gestioni, sono fissati al compimento del 55° anno di età per le donne e del 60° anno di età per gli uomini.

Sono in tal senso modificati gli articoli 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; 6, primo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463; 17, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e loro successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

I soggetti indicati al precedente articolo 1 hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia quando, oltre al requisito dell'età, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, ai sensi delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e loro successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1979 le persone di ambo i sessi destinatari della presente legge appartenenti alla categoria degli esercenti attività commerciali, per i quali l'assicurazione ha avuto inizio, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, con effetto dal 1965, hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia al raggiungimento dei limiti di età indicati nel precedente articolo 1, con il versamento di un numero di anni di contribuzione, dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il seguente prospetto:

ANNO	Anni di contribuzione
1973	8
1974	9
1975	10
1976	11
1977	12
1978	13
1979	14

ART. 4.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1973 le persone di ambo i sessi destinatari della presente legge appartenenti alla categoria degli artigiani, per i quali l'assicurazione ha avuto inizio, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, con effetto dal 1959, hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, al raggiungimento dei limiti di età indicati nel precedente articolo 1, con il versamento di 14 anni di contribuzione, dovuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 5.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme della presente legge sono a totale carico degli iscritti alle gestioni indicate nel precedente articolo 1.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante aumento del contributo a carico degli assicurati nell'importo che sarà stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.